

COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13 Reg.

Seduta del 23/03/2018

OGGETTO: TARIFFE I.U.C. - TARI ANNO 2018. APPROVAZIONE;

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese marzo alle ore 20:30 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^a convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
Elena Castellari	Sindaco	Si	==
Claudia Sanchi	Consigliere	Si	==
Maurizio Casadei	Consigliere	Si	==
Francesco D'Agostino	Consigliere	==	Si
Mirco Fiorani	Consigliere	==	Si
Bernadetta Cecilia Ranieri	Consigliere	Si	==
Gabriella Montinaro	Consigliere	Si	==
Michele Baldacci	Consigliere	Si	==
Antonio Bertozzi	Consigliere	Si	==
Shelina Marsetti	Consigliere	Si	==
Davide Sarti	Consigliere	Si	==
Simone Tordi	Consigliere	Si	==
Andrea Antico	Consigliere	Si	==
Presenti N. 11			Assegnati N. 13
Assenti N. 2			In Carica N. 13

Sono altresì presenti gli Assessori Esterni: Gian Matteo Baldacci.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: D'AGOSTINO, FIORANI.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: RANIERI, MONTINARO, SARTI.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. :
“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Commissario prefettizio, Dott. Clemente Di Nuzzo, con poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 23/03/2016 avente ad oggetto “Approvazione dei regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2017 avente ad oggetto “Modifica al regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con Deliberazione del Commissario prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 23/03/2016”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. del 23/03/2018 avente ad oggetto “Modifica del regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – TARI, approvato con Deliberazione del commissario prefettizio, con poteri di consiglio comunale n. 45 del 23/03/2016”;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. del 23/03/2018 avente ad oggetto “Piano economico finanziario (PEF) della TARI. Anno 2018. Approvazione”;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n.16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e dalla legge di stabilità 2016;

Letti in particolare i commi da 650 a 655, che così dispongono:

comma 650 - *La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

comma 651 - *Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.*

comma 652 - *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria*

omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

comma 653 - A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

comma 654 - In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

comma 654 bis - Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

comma 655 - Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”

VISTO l'art.1, comma 169 ,della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che testualmente recita :

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 29 novembre 2017 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali (GU n. 285 del 6/12/2017), successivamente nella Conferenza Stato- Città del 7 febbraio, il Ministero dell'Interno ha dato il via libera alla proroga al 31 marzo dei termini per approvare il bilancio di previsione 2018/2020, precedentemente fissati al 28 febbraio;

DATO ATTO CHE è stato recepito il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2017 come da Deliberazione Atersir C/AMB/2018/8 del 31 gennaio 2018, Consiglio d'Ambito, ad oggetto “Servizio Gestione Rifiuti. Approvazione dei Piani economico – finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018 del territorio provinciale di Rimini ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011”, relativa all'approvazione dei costi/PEF 2018

DATO ATRESI' ATTO CHE il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2018 è pari ad euro 611.745,39 da coprire attraverso l'applicazione della componente tassa rifiuti (TARI) della I.U.C. come da PEF – Piano Economico Finanziario

approvato con la sopraccitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/02/2017 avente ad oggetto "Piano economico finanziario (PEF) della TARI. Anno 2018. Approvazione";

ATTESO pertanto che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con la sopraccitata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/02/2018, le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile, vengono determinate come rispettivamente da Allegato A e Allegato B;

RITENUTO di dover stabilire le seguenti scadenze di versamento in 2 rate per l'anno 2018:

- 10 luglio 2018;
- 10 ottobre 2018;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 recante" T.U.E.L.;

PROPONE

- 1) Di approvare, sulla base del PEF – Piano Economico Finanziario dell'anno 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23/03/2018 avente ad oggetto "Piano economico finanziario (PEF) della TARI. Anno 2018. Approvazione", le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile, come rispettivamente da Allegato A e Allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) Di stabilire le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2018 in due rate:
 - o 10 luglio 2018;
 - o 10 ottobre 2018;
- 3) Di quantificare in €. 611.745,39 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti 2018, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 4) Di dare atto altresì che le previsioni di bilancio 2018 sono coerenti con i costi e le tariffe sopra indicate;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.LGS. 267/2000.

Su invito del Sindaco, la responsabile dell'Area finanziaria illustra il contenuto della proposta Al termine, la Responsabile lascia la parola al sig. Pistillo, per l'illustrazione della composizione delle tariffe domestiche e non domestiche , quota fissa e variabile.

Il sig. Leonardo Pistillo illustra le tariffe premettendo che l'ufficio ha fatto un'attività massiccia di recupero coattivo anche per situazioni di natura fallimentare, con insinuazione relativa al passivo. L'ufficio ha fatto anche un'attività di controllo sulle superfici di utenze non domestiche, che ha portato ad un incremento della superficie tassabile, con un'estensione della platea tributaria. Il che significa, prosegue, che la tariffazione in sè e per sè diminuisce. Il PEF è composto da una parte fissa e una variabile che vengono ripartite sulle potenzialità di produzione rifiuto, sia per le utenze domestiche che non domestiche. Nella generazione delle tariffe, sono state messe a ruolo maggiori superfici con incremento di contribuenti, talora sconosciuti sino ad allora, ciò ha comportato una ricalibrazione rispetto al precedente anno dell'assegnazione del peso di carico. È sceso il carico sulle utenze non domestiche (5% circa), mentre per le utenze domestiche, il carico è aumentato del 5%. Ciò ha comportato, in linea meramente generale, che per le utenze domestiche si è avuto un aumento della parte fissa che oscilla in maniera poco consistente,

mentre per la parte variabile (relativa al numero degli occupanti) vi è una sensibile riduzione.

Nella maggioranza dei casi le utenze domestiche hanno una tariffa diminuita. Su alcune utenze, per superfici importanti, vi sono aumenti per due euro.

Sulle utenze non domestiche la percentuale di abbattimento, rispetto allo scorso anno, arriva fino al 35%.

Si tratta, ovviamente di percentuali di carattere generale.

La costruzione delle tariffe, se pur a invarianza di Pef, è stata diminuita per le utenze non domestiche, gli unici aumenti sono per superfici importanti.

Al termine il Sindaco chiede se vi siano interventi.

Il cons. Tordi dichiara di prendere tali proiezioni con il beneficio d'inventario, ciò sulla scorta dell'esperienza dello scorso anno. Chiede quindi conto della rata sospesa per le attività economiche relativa al 2017.

Il sig. Pistillo risponde dicendo che per tutte le utenze non domestiche aderenti al progetto sperimentale approvato dalla Giunta nel 2017, la tariffazione resterà in sospeso fino al 30 settembre 2018, poiché Hera nell'ottobre 2018 comunicherà i dati qualitativi e quantitativi relativi al conferimento e sulla scorta di tali dati verrà strutturata una tabella di riduzione, che andrà ad incidere solo ed esclusivamente sulla rata sospesa 2017.

La cons. Marsetti chiede come verrà calcolato il rimborso nei casi in cui è stato assegnato un unico bidone per tre attività.

Pistillo risponde dicendo che la problematica è stata prontamente comunicata ad Hera, la quale ha risposto che ciò è nato da precisa richiesta degli esercenti.

Al termine degli interventi, si passa alla votazione che riporta il seguente esito:

Con 7 voti favorevoli (maggioranza consiliare) e 4 contrari (minoranza consiliare) espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 7 voti favorevoli (maggioranza consiliare) e 4 contrari (minoranza consiliare) espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti, immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO
PROVINCIA DI RIMINI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Ufficio Proponente: AREA FINANZIARIA
FINANZIARIA

Area: AREA

OGGETTO: TARIFFE I.U.C. - TARI ANNO 2018. APPROVAZIONE;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.LGS. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

- FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE
 NON NECESSARIO AI SENSI L.265/99

09/02/2018

Il Responsabile
Cinzia Tiraferri
(firmato digitalmente)

COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO
PROVINCIA DI RIMINI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Ufficio Proponente: AREA FINANZIARIA
FINANZIARIA

Area: AREA

OGGETTO: TARIFFE I.U.C. - TARI ANNO 2018. APPROVAZIONE;

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.LGS. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:

- FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE
 NON NECESSARIO AI SENSI L.265/99

09/02/2018

Il Responsabile
Dott.ssa Cinzia Tiraferri
(firmato digitalmente)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furi
(firmato digitalmente)

Lì, **12/04/2018**

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Salvatori
(firmato digitalmente)

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 12/04/2018 al 27/04/2018 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 07/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori
(firmato digitalmente)